

" questo o di mercato, nella misura strettamen-  
 " te necessaria a reintegrare una eventuale defi-  
 " cienza delle attività destinate alla copertura  
 " delle riserve matematiche.

" Nell'adunanza del 14 febbraio 1948, il Con-  
 " siglio fuere atto che il Ministero dell'Indu-  
 " stria e del commercio, nell'esaminare la pro-  
 " posta dell'I.N.A., aveva modificato il testo  
 " della disposizione aggiuntiva, ponendo co-  
 " me limite massimo di rivalutazione il valo-  
 " re di mercato (v. n. 2 dell'all. 2 a pag. 180) ed  
 " aveva richiesto sulla proposta il parere del Con-  
 " siglio di Stato, necessario a norma dell'art. 6  
 " ultimo comma del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966,  
 " il quale dispone che lo statuto organico dello  
 " I.N.A. deve essere approvato con decreto del Capo  
 " dello Stato promosso dal Ministro dell'Indu-  
 " stria e del Commercio udito il Consiglio di Stato.

" Il Consiglio di Stato, esaminata la pro-  
 " posta, espresse il parere di introdurre, oltre  
 " al limite massimo suggerito dal Ministe-  
 " ro dell'Industria, un secondo criterio limi-  
 " tativo, deducendolo dalle disposizioni rela-  
 " tive ai coefficienti di rivalutazione moneta-  
 " ria stabiliti da norme di legge anche se